AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 110/25/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SMARTONE IPTV PER L'INOTTEMPERANZA ALLA DIFFIDA DI CUI ALLA DELIBERA N. 110/24/CSP PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 31, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249
(CONT. 2/25/DSDI – PROC. 71-BT)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 ottobre_2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante "*Disciplina dei tempi dei procedimenti*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 Relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico");

VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito anche "Regolamento sui servizi digitali" o "DSA");

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante "*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*";

VISTO l'art. 89 del Regolamento sui servizi digitali;

VISTO l'art. 9 del Regolamento sui servizi digitali a mente del quale "*Appena ricevuto l'ordine di contrastare uno o più specifici contenuti illegali, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti, sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale applicabili in conformità con il diritto dell'Unione, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine, o qualsiasi altra autorità specificata nell'ordine, del seguito dato all'ordine, specificando se e quando è stato dato seguito all'ordine";*

VISTO altresì l'art. 10 del Regolamento sui servizi digitali rubricato "*Ordini di fornire informazioni*";

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*";

VISTA la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*" (di seguito, "Legge antipirateria");

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante "*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*", convertito con modificazioni dalla legge 15 novembre 2023, n. 159 e, in particolare, gli artt. 15 - che designa l'Autorità quale coordinatore dei servizi digitali per l'Italia in attuazione dell'art. 49 del Regolamento sui servizi digitali – e 15-*ter* che ha modificato e integrato alcune specifiche previsioni della menzionata legge n. 93/2023;

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 recante "*Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*" (di seguito, anche "*decreto Omnibus*"), convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, che ha apportato ulteriori modificazioni alla menzionata Legge antipirateria;

VISTO in particolare l'art. 2 della Legge antipirateria, il quale dispone che l'Autorità "*[...] con proprio provvedimento, ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP prevalentemente destinati ad attività illecite. 2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorità ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto top level domain), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura*";

VISTO in particolare il comma 5 dell'art. 2 della Legge antipirateria, il quale dispone che "*I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in cui siano coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente*." (enfasi aggiunta);

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante "*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 209/25/CONS, del 30 luglio 2025, di seguito denominato anche *Regolamento DDA*;

VISTA la delibera n. 321/23/CONS, del 5 dicembre 2023, recante "*Definizione dei requisiti tecnici e operativi della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per l'esecuzione della delibera n. 189/23/CONS attuativa della legge 14 luglio 2023, n. 93*";

VISTA la delibera n. 48/25/CONS del 18 febbraio 2025, recante "*Aggiornamento dei requisiti tecnici e operativi della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato denominata Piracy Shield*";

VISTA la determina n. 243/24/DDA, del 26 luglio 2024, recante "*Ordine cautelare ai sensi degli articoli 8, commi 4 e 5, e 9-bis, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, del Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica*";

VISTA la delibera n. 110/24/CSP del 24 settembre 2024, recante "*Decisione sul reclamo proposto dalla SmartOne IPTV ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, del regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i.*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante "*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*" (di seguito, "Regolamento"), come modificato, da ultimo, dalla delibera n.

286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'Allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante "*Rateizzazioni delle sanzioni ammnistrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*";

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTO l'atto di contestazione CONT. 2/25/DSDI – PROC. 71-BT notificato a SmartOne IPTV (di seguito anche "SmartOne"), in data 10 marzo 2025;

VISTE le controdeduzioni presentate da SmartOne nel corso del procedimento;

VISTE le verifiche istruttorie condotte dall'Autorità dalle quali emerge il perdurare dell'inottemperanza alla diffida impartita con la delibera n. 110/24/CSP da parte di SmartOne;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Con segnalazione pervenuta in data 18 agosto 2024 è stata comunicata tramite piattaforma Piracy Shield dalla società Dazn Limited (in seguito "Dazn"), titolare dei diritti del campionato di calcio di Serie A per le stagioni sportive 2024/2029, la violazione dei diritti riguardanti opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate, già accertata dall'Autorità con determina n. 243/24/DDA adottata ai sensi dell'art. 9-*bis*, commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater* del Regolamento DDA[1]. La violazione consisteva nella messa a disposizione, in violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tramite gli FQDN https://tizen.smartone-iptv.com e https://lg.smartone-iptv.com, della trasmissione in streaming degli incontri del campionato di calcio di Serie A Enilive stagione 2024/2025.

Dazn ha dichiarato altresì, sotto la propria responsabilità, fornendo prova documentale certa in ordine all'attualità della condotta illecita, che i nomi a dominio segnalati erano univocamente destinati alla violazione dei diritti d'autore o connessi delle opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate oggetto della segnalazione. I destinatari della determina n. 243/24/DDA hanno pertanto disabilitato l'accesso ai predetti nomi a dominio, ai sensi dell'art. 9-*bis*, comma 4-*sexies*, del Regolamento.

Con comunicazione del 20 agosto 2024 SmartOne IPTV, gestore dei domini internet oggetto di segnalazione, ha presentato reclamo avverso la predetta segnalazione ai sensi dell'art. 9-*bis*, comma 5, del Regolamento DDA dichiarando in particolare che

[1] Tutti i riferimenti normativi relativi al regolamento DDA si riferiscono alla formulazione di cui alla delibera n. 189/23/CONS in quanto vigente all'epoca dei fatti.

"*[…] The domains (DNS) belong to Smart TV application, is a player and entertainment application agreed and approved by so many Tv manufacturers like Samsung, LG, Hisense, Toshiba, VIDAA OS and so many others. We don't sell any contents and IPTV data, our domain includes the IPTV word and might cause confusion for so many parties, but we can provide any info or prove to show that we don't offer any piracy contents or illegal contents. We hereby request to remove our domains from the block system. tizen.smartone-iptv.com, lg.smartone-iptv.com, and any ther domain related to smartone-iptv.com […]*".

Dalle verifiche condotte ai fini dell'avvio del procedimento di cui all'art. 9-*bis*, comma 7, del Regolamento DDA sui nomi a dominio oggetto di segnalazione attraverso la relativa documentazione allegata dal segnalante risultava messa a disposizione la trasmissione in diretta delle partite del campionato italiano di calcio di serie A in violazione degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16 e 78-*ter*, 78-*quater*, della citata legge n. 633/41. La violazione interessava la produzione audiovisiva oggetto dei diritti di sfruttamento detenuti dal soggetto istante, che hanno carattere di esclusività in relazione all'intero campionato di calcio di Serie A Enilive stagione 2024/2025.

Dalle suddette verifiche è risultato, altresì, quanto segue:

- i nomi a dominio dei siti oggetto di segnalazione, raggiungibili all'indirizzo e-mail info@smartone-iptv.com, risultano registrati dalla società PDR Ltd., raggiungibile all'indirizzo e-mail abuse-contact@publicdomainregistry.com, per conto della società Privacy Protect, LLC, e-mail contact@privacyprotect.org;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, risulta essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalla società OVH SAS, con sede a Roubaix, Francia, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@ovh.net e noc@ovh.net. Alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i server impiegati, localizzati in Francia.

Con comunicazione del 2 settembre 2024 (prot. n. 0228063), la Direzione servizi digitali ha pertanto dato avvio al procedimento istruttorio n. 2157/DDA/BT ai sensi dell'art. 9-*bis*, comma 7, del Regolamento DDA. La comunicazione di avvio è stata inviata al soggetto che ha proposto reclamo e al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'articolo 6, comma 1, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, del Regolamento DDA. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di hosting e cui risultano riconducibili i server impiegati.

In data 2 Settembre 2024 (prot. n. 0235872 dell'11 settembre 2024) SmartOne ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito al procedimento, dichiarando "*We do not provide any content or transfer any matches or videos that are owned by any other company as "Dazn" or "la Società" claims, the content operated on the program is under the user's responsibility. The links https://tizen.smartone-iptv.com and https://lg.smartone-iptv.com are links that contain some program operating files and do*

not contain any link to broadcast or transfer the Italian League, and we are ready to provide any other clarifications or other information".

In data 6 settembre 2024 (prot. n. DDA/0002671 del 9 settembre 2024) Dazn ha trasmesso le proprie controdeduzioni fornendo un aggiornamento sulle attività investigative condotte e sulle prove raccolte. Dazn ha dichiarato in particolare che "*Questi FQDN sono risultati collegati a indirizzi IP che abbiamo segnalato per attività sospette. Le analisi forensi […] hanno confermato che gli indirizzi IP rilevati sono univoci e direttamente collegati alle trasmissioni IPTV illecite. È importante sottolineare che, sebbene Smartone-IPTV possa inizialmente apparire come un semplice player generico, le evidenze raccolte e caricate nella Piattaforma Piracy Shield indicano chiaramente che svolge non solo un ruolo di Player, ma anche un ruolo attivo nella distribuzione dei contenuti abusivi.*".

Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sulla conformità e la completezza delle segnalazioni pervenute ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 4-*quinquies*, da parte di Dazn e sulla relativa documentazione allegata risultava confermata la messa a diposizione della trasmissione in diretta delle partite del campionato italiano di calcio di serie A in violazione degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16 e 78-*ter*, 78-*quater*, della citata legge n. 633/41. La violazione interessava la produzione audiovisiva oggetto dei diritti di sfruttamento detenuti dal soggetto istante, che avevano carattere di esclusività in relazione all'intero campionato di calcio di Serie A Enilive stagione 2024/2025.

SmartOne, invece, nell'ambito del procedimento istruttorio n. 2157/DDA/BT, non ha fornito alcuna prova in ordine alla liceità della messa a disposizione tramite i siti https://tizen.smartone-iptv.com e https://lg.smartone-iptv.com della trasmissione in diretta delle partite del campionato italiano di calcio di serie A, né l'accesso a tali opere digitali sui medesimi nomi a dominio, poteva ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41.

Le evidenze istruttorie hanno dato conto del fatto che SmartOne IPTV, pur avendo, attraverso gli FQDN segnalati, abilitato l'accesso ai contenuti illeciti presenti presso server di terze parti, non origina detti contenuti tramite i propri server; cionondimeno, con l'avvio del procedimento n. 2157/DDA/BT, SmartOne è stata messa effettivamente a conoscenza della trasmissione illecita di opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta attraverso i propri servizi.

Pertanto, con delibera n. 110/24/CSP del 24 settembre 2024, l'Autorità ha deliberato l'accoglimento del reclamo presentato in data 20 agosto 2024 dalla stessa SmartOne IPTV e la revoca della disabilitazione dell'accesso ai nomi a dominio tizen.smartone-iptv.com e lg.smartone-iptv.com oggetto della segnalazione. Contestualmente l'Autorità ha però diffidato SmartOne IPTV dal rendere accessibili le opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta di titolarità di Dazn adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi illegalmente.

La citata delibera è stata comunicata a SmartOne in data 3 ottobre 2024 e pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 6 novembre 2024.

Con comunicazione pervenuta in data 26 novembre 2024 (prot. n. 0310845) è stato segnalato da Dazn, titolare dei diritti del campionato di calcio di Serie A per le stagioni sportive 2024/2029, che attraverso l'applicazione SmartOne IPTV era ancora possibile accedere a contenuti oggetto di privativa di Dazn trasmessi in violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633.

In data 16 gennaio 2025 Dazn ha trasmesso una nota aggiuntiva (prot. n. 0011707) con la quale rilevava ulteriori evidenze della inottemperanza, da parte della SmartOne IPTV, alla diffida di cui alla delibera n. 110/24/CSP.

In particolare, Dazn rilevava che dalle verifiche condotte sull'applicazione SmartOne IPTV risultava ancora messa a disposizione la trasmissione in diretta delle partite del campionato italiano di calcio di serie A in violazione degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16 e 78-*ter*, 78-*quater* della citata legge n. 633/41. La violazione interessava la produzione audiovisiva oggetto dei diritti di sfruttamento detenuti da Dazn, che hanno carattere di esclusività in relazione all'intero campionato di calcio di Serie A Enilive stagione 2024/2025.

Gli accertamenti condotti dall'Autorità hanno confermato che SmartOne non ha adottato le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi illegalmente, così come previsto dal comma 5 dell'articolo 2 della Legge antipirateria e come stabilito dall'Autorità con la citata delibera n. 110/24/CSP, con la quale – si ribadisce – la stessa era stata diffidata dal rendere accessibili le opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta di titolarità di Dazn Limited.

Nella riunione del 6 marzo 2025 la Commissione per i servizi e i prodotti ha quindi deliberato l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della SmartOne IPTV per l'inottemperanza alla diffida impartita con la delibera n. 110/24/CSP in quanto nei fatti di cui sopra ha ritenuto configurabile una condotta rilevante ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

In data 10 marzo 2025 è stata accertata con l'atto di contestazione CONT. 2/25/DSDI – PROC. 71-BT, notificato in pari data alla SmartOne IPTV, la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e contestata alla SmartOne IPTV l'inottemperanza alla diffida impartita con delibera n. 110/24/CONS del 24 settembre 2024 in violazione della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

L'atto di contestazione summenzionato è stato notificato in data 10 marzo 2025 all'indirizzo email info@smartone-iptv.com dal quale sono stati trasmessi sia il reclamo sia le controdeduzioni nell'ambito del procedimento avviato a norma del Regolamento DDA.

Dal predetto indirizzo email sono altresì giunte, in data 14 marzo 2025, le controdeduzioni da parte di SmartOne nell'ambito del presente procedimento.

L'Autorità ha utilizzato tutte le risorse a propria disposizione per identificare la società cui afferisce l'applicazione SmartOne IPTV. In particolare, in data 9 e 10 giugno 2025, sono state indirizzate tre richieste di informazioni, rispettivamente alla Guardia di finanza (prot. n. 0143052), alla società OVH SAS che, secondo le indicazioni messe a

disposizione da Cloudflare Inc. in qualità di *reverse proxy provider*, forniva i servizi di hosting del sito internet della SmartOne e a cui erano riconducibili i server impiegati, localizzati in Francia (prot. n. 0143029) e a Google Ireland Limited (prot. n. 0143622), vista la disponibilità su Google play dell'app SmartOne IPTV. Tale ultima richiesta è stata inviata dapprima tramite raccomandata internazionale, successivamente integrata in data 2 luglio 2025 (prot. n. 0166617) ed infine reiterata utilizzando il canale mail dedicato. In data 2 luglio 2025 la Direzione servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali ha altresì tentato di prendere contatti con la stessa SmartOne attraverso l'unico indirizzo email messo a disposizione. Tutte le richieste di informazioni avevano l'obiettivo di raccogliere ogni informazione utile ai fini dell'identificazione della SmartOne IPTV, con particolare riferimento alla sede legale e alla sua ragione sociale. A tali comunicazioni OVH non ha fornito alcuna risposta mentre Google e la Guardia di finanza hanno fornito un riscontro che ha consentito esclusivamente l'individuazione della società che ha sviluppato l'applicazione. SmartOne non ha dato riscontro alla predetta comunicazione.

Pertanto, l'Autorità, nell'esercizio dei poteri ad essa conferiti dalla legislazione di riferimento, in particolare dell'art 1, comma 30, della Legge 249 del 31 luglio 1997, e tenuto altresì conto delle previsioni recate dal Regolamento (EU) 2022/2065, in data 31 luglio 2025, ha inviato alle società OVH SAS (prot. n. 0196002), Google Ireland Limited (prot. n. 0196001) e Cloudflare Inc. (attraverso l'indirizzo del legale rappresentante fornito dalla stessa società ai sensi dell'art. 13, comma 4, del DSA), che frattanto era risultata probabile fornitrice dei servizi di *hosting* in luogo di OVH, tre richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento sui servizi digitali, con le quali si invitavano le predette società a trasmettere all'Autorità ogni informazione utile ai fini dell'identificazione della società cui afferisce l'applicazione SmartOne IPTV.

Le suddette richieste sono state poi condivise con gli altri *Digital Services Coordinator* attraverso il sistema di condivisione delle informazioni di cui all'art. 85 del DSA, noto come Agora.

La società OVH non ha fornito risposta nei termini indicati e, della mancata risposta, l'Autorità ha informato Arcom, *Digital Services Coordinator* competente in quanto OVH ha sede in Francia, per i seguiti di competenza. Solo in data 27 ottobre 2025 OVH ha trasmesso a questa Autorità una comunicazione con le informazioni richieste (prot. n. 0270989). In particolare, OVH conferma di ospitare sulla propria infrastruttura il sito internet di SmartOne e fornisce i seguenti riferimenti per l'identificazione del soggetto: *[omissis]* - Email: admin@naja7host.com - Phone: *[omissis]*, Morocco - Legal Form: individual - Address: *[omissis]*. Di tale soggetto, con sede in Spagna, non sono disponibili né i dati della eventuale iscrizione al registro delle imprese, né il fatturato.

La società Cloudflare Inc. invece ha inviato in data 28 agosto 2025 una risposta tramite l'indirizzo email del proprio rappresentante legale, affermando "***il sito web smartone-iptv[.]com non risolve un indirizzo IP Cloudflare, il che indica che non stiamo fornendo servizi a questo sito Web***" oltre a precisare "*Al fine di elaborare una richiesta di dati dei clienti Cloudflare da parte di forze dell'ordine non statunitensi,*

Cloudflare deve ricevere un procedimento legale statunitense ai sensi del trattato di mutua assistenza legale ("MLAT") o una rogatoria (in inglese)."

La risposta di Google conferma le informazioni già fornite in precedenza dalla Guardia di Finanza e dalla stessa Google per l'identificazione del destinatario della sanzione, indicando i seguenti riferimenti: "Name: NAJA7HOST - Address: 1 ETAGE IMMEUBLE N 6 BOULEVARD YOUSSEF BEN TACHFINE TETOUAN 93000 Morocco - Telephone number: +34 689 03 79 30 - Email address: info@smartone-iptv.com".

Anche di tale soggetto, con sede in Marocco, non sono disponibili né i dati della eventuale iscrizione al registro delle imprese, né il fatturato.

Pertanto, al fine di poter ricostruire il volume d'affari di SmartOne, necessario per poter determinare la sanzione, sono stati presi contatti con le società Hisense (prot. n. 0230995), LG (prot. n. 0217086), e Samsung (prot. n. 0217138), con l'obiettivo di conoscere i dati di download dell'applicazione sulle relative smart TV e il numero di utenti attivi (ossia degli utenti che, dopo aver scaricato l'applicazione, la utilizzano a seguito di sottoscrizione di un abbonamento).

Le tre società hanno mostrato la massima disponibilità a collaborare con l'Autorità mettendo a disposizione i dati in loro possesso.

Nello specifico è emerso che sulle smart TV Samsung il numero dei download sul territorio italiano è stato di 134.487 per un numero di utenti attivi mensili pari a 16.351; LG ha registrato 2.526.399 download globali per 354.401 utenti attivi globali e 8.147 utenti attivi sul territorio italiano; per Hisense la gestione delle app è realizzata dalla società VIDAA (sistema operativo utilizzato da Hisense) che ha comunicato un numero di 8.686 utenti attivi sul territorio italiano.

2. Deduzioni della SmartOne

SmartOne, nelle controdeduzioni trasmesse tramite l'indirizzo email sopra indicato, ha riportato generiche informazioni sul funzionamento dell'applicazione, dichiarando, i "*we do not have any control over the files used by users. Technically, we cannot know whether the content is pirated or valid, and there is no technical way to know this. We provide a control panel for users to manage and control their devices associated with it, if they use it by others in an undesirable manner isn't our goal. We identify each user/device through their own unique ID. Therefore, in the event of any complaint or report regarding their illegal use of the program, we block the device. […]. We have never received any notification/abuse from you or the complaining company reporting any user. […]. To combat piracy, the source of the stream must be stopped. Even if we were to stop our program, the user would almost certainly use another alternative, and there are many of them available online*". SmartOne asserisce, inoltre, di non aver mai ricevuto alcuna notifica, in particolare relativa agli utenti. SmartOne non ha quindi riportato alcun elemento di merito né in relazione alla titolarità dei diritti né alla mancata adozione delle misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi illegalmente.

3. Valutazioni dell'Autorità

In via preliminare, giova evidenziare come SmartOne IPTV nell'ambito del presente procedimento non abbia presentato osservazioni di merito tali da consentire a questa Autorità di ritenere lecita la trasmissione sulla IPTV di cui si discute dei contenuti di titolarità di Dazn.

Successivamente all'avvio del presente procedimento, come sopra rilevato, infatti SmartOne si è limitata a precisare quanto sopra riportato.

Al riguardo si sottolinea che sotto il profilo tecnico SmartOne IPTV è un fornitore di un servizio che consente di fruire di contenuti televisivi in *streaming* attraverso un'applicazione compatibile con i più diffusi sistemi operativi utilizzati dalle smart TV. Una volta installata l'applicazione è necessario inserire, in fase di configurazione, l'identificativo univoco della smart TV o in generale del dispositivo utilizzato (il c.d. MAC address), in tal modo è possibile riferire l'abbonamento ad uno specifico dispositivo. Nel corso del presente procedimento l'Autorità ha potuto riscontrare che l'attività svolta da SmartOne IPTV appare consistere in un servizio di messa a disposizione di un applicativo che fornisce l'accesso diretto a diversi canali IPTV ove i contenuti sono messi a disposizione degli utenti, senza che sia necessaria la creazione di una lista da parte di questi ultimi. SmartOne asserisce, inoltre, di non aver mai ricevuto alcuna notifica, in particolare relativa agli utenti. Tale circostanza appare irrilevante in quanto, come noto, l'Autorità agisce solo per bloccare la diffusione dei contenuti illeciti senza poter intervenire sull'utente finale. Inoltre, come detto, SmartOne ha ricevuto sia la comunicazione di avvio del procedimento n. 2157/DDA/BT, sia la delibera n. 110/24/CSP, sia la contestazione in oggetto, avendo sempre dato riscontro a tali atti attraverso lo stesso indirizzo email al quale sono stati trasmessi. Con tali comunicazioni SmartOne IPTV è stata messa effettivamente a conoscenza della trasmissione illecita di opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta attraverso i propri servizi.

Il presente procedimento sanzionatorio non è motivato dalla sussistenza di responsabilità in capo a SmartOne per l'aver caricato contenuti in violazione del diritto d'autore ma, come a più riprese rappresentato, nel non aver adottato le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente, così come previsto dal combinato disposto della Legge antipirateria e del regolamento DDA.

Inoltre, dalle verifiche istruttorie condotte da questa Autorità sia in data 13 febbraio 2025, prima dell'avvio della contestazione, che a maggio 2025, in occasione delle ultime partite di campionato, è emerso che risultavano ancora accessibili attraverso l'applicazione della SmartOne IPTV gli eventi sportivi trasmessi in diretta di titolarità di Dazn Limited, configurando così la reiterazione della violazione contestata.

4. Conclusioni

Sulla base di quanto sopra riportato, risulta confermata l'inottemperanza alla diffida impartita con la delibera n. 110/24/CONS a causa delle perdurante violazione da parte di SmartOne IPTV dell'articolo 2, comma 5, della Legge antipirateria per non aver adottato le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali contenuti diffusi abusivamente.

Le evidenze istruttorie hanno infatti confermato che sia in data 15 febbraio 2025, in occasione delle verifiche compiute prima dell'avvio della contestazione che il 23 maggio 2025, data delle ultime partite di campionato Serie A, venivano trasmesse illecitamente opere audiovisive di titolarità di Dazn da parte di SmartOne, direttamente fruibili a seguito del semplice accesso all'applicazione.

RITENUTO che la suddetta condotta è sanzionabile ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto emerso dalla già menzionata istruttoria condotta dall'Autorità, l'unico soggetto noto riferibile a Smartone IPTV non risulta essere stabilito in Italia, e pertanto non sono disponibili i dati della sua eventuale iscrizione nel registro delle imprese, né si dispone di elementi sufficienti per conoscerne il fatturato;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della determinazione della sanzione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere da SmartOne deve ritenersi di gravità elevata in quanto la stessa ha assunto un ruolo determinante per la diffusione dei contenuti in violazione del diritto d'autore, generando un danno economico significativo in termini economici e sociali. Al riguardo, dalla ricerca Fapav/Ipsos sulla pirateria audiovisiva in Italia relativa all'anno 2024 (anno nel quale sono state rilevate le violazioni in esame) emerge, infatti, che, per quanto riguarda lo sport live, si stimano 12 milioni di fruizioni perse e 350 milioni di euro di danno economico, in aumento rispetto al 2023, mentre 2,2 miliardi di euro è la stima del fatturato perso da tutti i settori economici italiani a causa della pirateria di film, serie/fiction, sport live. Il danno potenziale stimato sull'economia italiana in termini di PIL è pari a 904 milioni di euro.

Inoltre, la stessa analisi rileva che il 22% dei pirati digitali fruiscono di contenuti audiovisivi, soprattutto attraverso IPTV illecite, tra le quali si annovera anche SmartOne IPTV. L'applicazione riconducibile a SmartOne risulta distribuita sulle principali Smart TV e su alcuni dei principali store di app, oltre ad essere nota sia agli utenti che ai titolari dei diritti.

Dalle suindicate informazioni fornite da LG, Samsung e VIDAA è stato possibile inoltre ricostruire i dati relativi all'utilizzo della app SmartOne che ne dimostrano un uso rilevante.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

SmartOne, a seguito della ricezione dell'atto di contestazione, non risulta aver posto in essere un comportamento volto all'eliminazione e attenuazione delle conseguenze della violazione, continuando al contrario a trasmettere illecitamente le opere audiovisive di titolarità di Dazn, come sopra documentato, né tantomeno ha collaborato efficacemente con l'Autorità. In particolare, giova evidenziare come la condotta di SmartOne abbia avuto una durata particolarmente estesa e, si presume, continuativa, dal momento che le prime segnalazioni di Dazn risalgono ad agosto 2024 e, nel mese di maggio dell'anno successivo, le verifiche istruttorie condotte dall'Autorità ancora rilevavano la trasmissione illecita delle opere audiovisive di titolarità di Dazn da parte di SmartOne.

C. Personalità dell'agente

SmartOne è per natura e funzioni svolte, dotata di elevate competenze tecnologiche e dunque ha a disposizione le conoscenze tecniche necessarie per impedire o porre fine alla realizzazione di eventuali violazioni da parte dei suoi utenti nonché per dare esecuzione celermente agli ordini dell'Autorità. Inoltre, deve essere fornita di un'organizzazione interna idonea a garantire lo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente. Cionondimeno, nel caso di specie, rileva che, sebbene SmartOne fosse a conoscenza dell'utilizzo dei propri servizi per la diffusione illecita di contenuti audiovisivi, non abbia posto in essere alcun accorgimento finalizzato ad impedire la reiterazione della violazione.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le linee guida in materia di sanzioni dell'Autorità prevedono, in linea con il dettato della legge 24 novembre 1981, n. 689, che "*Quando le norme fissano la sanzione in misura proporzionale al fatturato della impresa che ha compiuto la violazione accertata*", come nel caso di specie, "*i principi delle linee guida sono applicati in quanto compatibili.*". Nel caso in questione non sono note le condizioni economiche di SmartOne dal momento che non si conoscono i dati di bilancio.

Pertanto, nell'impossibilità di conoscere il preciso fatturato dell'Agente questa Autorità ritiene opportuno, applicando i criteri generali del nostro ordinamento, determinare la sanzione in via equitativa tenendo in debito conto tutte le informazioni a propria disposizione dalle quali sia possibile dedurre il fatturato di SmartOne.

In primo luogo, viene rilevato che il servizio di SmartOne, come riportato sul sito internet https://smartone-iptv.com/ "*can be activated after a one-time fee of 12.99 EUR or a yearly license of 2.5 EUR for each TV/device*" e, pertanto, viene erogato a fronte di un abbonamento da parte dei suoi utenti. Delle due opzioni di licenza prevista, l'opzione "lifetime" risulta la più promossa e verosimilmente anche la più acquistata dagli utenti. Tali guadagni che derivano alla SmartOne dall'acquisto degli abbonamenti risultano essere completamente illeciti.

Sulla base dei dati ufficiali relativi al volume di utenti attivi dell'applicazione SmartOne IPTV sugli store delle Smart TV LG, Samsung e VIDAA, come sopra riportati, nonché dei dati fonte Comscore elaborati sulla ricerca di base Auditel che hanno rilevato che il numero degli utenti che utilizzano Android TV è circa il 30% del totale e dunque pari alla somma dei tre store precedenti e considerato, infine, che il principale flusso di ricavi di SmartOne deriverebbe da una commissione di attivazione richiesta all'utente per lo sblocco dell'applicazione su un singolo dispositivo, una volta concluso un periodo di prova gratuito (generalmente pari a 7 o 14 giorni), si procede ad una determinazione presuntiva del fatturato della SmartOne.

Pertanto, utilizzando il prezzo della licenza a vita (pari a €12,99 per attivazione) e moltiplicandolo per il solo numero di utenti attivi in Italia (dunque un dato conservativo) emergono i dati che seguono.

Numero di utenti attivi × €12,99 = Fatturato realizzato

App store	Numero di utenti attivi	Fatturato realizzato
LG	8.147	~ €105.829,53
Samsung	16.351	~ €212.399,49
Vidaa	8.686	~ €112.831,14
Android TV	33.184[2]	~€ 431.060,16

[2] Tale dato è stato calcolato considerando che la quota di mercato di Android TV risulta pari alla somma delle quote di LG, Samsung e Vidaa. il calcolo del numero di utenti attivi è stato presunto effettuando la somma degli utenti attivi comunicati dai precedenti tre store.

Limitando l'analisi alle attivazioni relative al solo territorio italiano emerge che SmartOne IPTV ha un fatturato presunto di 862.120,32 euro, generato unicamente dalla vendita di licenze lifetime.

Tutto ciò premesso, sulla base dei dati economici complessivamente acquisiti nel corso della fase preistruttoria e nell'ambito del procedimento, si ritiene congrua l'irrogazione della sanzione come di seguito determinata e che le condizioni economiche dell'agente siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente provvedimento.

CONSIDERATO che, in base al comma 31 dell'articolo 1 della Legge 31 luglio 1997, n. 249, se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione;

RITENUTO di dover applicare una sanzione amministrativa pecuniaria del 2 per cento del fatturato per le motivazioni di cui in premessa;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari a euro 17.242,41 (diciassettemiladuecentoquarantadue/41), ritenendola sufficientemente afflittiva in relazione ai criteri di determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981;

PRESO ATTO che le informazioni atte a identificare il soggetto cui afferisce l'applicazione SmartOne IPTV si riferiscono allo sviluppatore NAJA7HOST, con sede in 1 Etage Immeuble n° 6 Boulevard Youssef Ben Tachfine Tetouan 93000 Marocco e a *[omissis]*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatorice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

l'inottemperanza, da parte della SmartOne IPTV, identificata in NAJA7HOST, con sede in 1 Etage Immeuble n° 6 Boulevard Youssef Ben Tachfine Tetouan 93000 Marocco e *[omissis]* alla diffida impartita con delibera n. 110/24/CSP.

ORDINA

alla medesima SmartOne IPTV, identificata in NAJA7HOST, con sede in 1 Etage Immeuble n° 6 Boulevard Youssef Ben Tachfine Tetouan 93000 Marocco e *[omissis]*, entrambi obbligati in solido, di pagare la sanzione amministrativa di euro 17.242,41 (diciassettemiladuecentoquarantadue/41) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per inottemperanza alla diffida impartita con delibera n. 110/24/CSP.

INGIUNGE

alla medesima SmartOne IPTV, identificata in NAJA7HOST, con sede in 1 Etage Immeuble n° 6 Boulevard Youssef Ben Tachfine Tetouan 93000 Marocco, e *[omissis]*, entrambi obbligati in solido, di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27, della citata l. n. 689/1981, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della l. n. 689/1981 in caso di condizioni economiche disagiate, la somma di euro 17.242,41 (diciassettemiladuecentoquarantadue/41) alla Tesoreria dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 110/25/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT37E0100003245BE00000002XU per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria dello Stato.

La SmartOne IPTV ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera, mediante istanza da presentare all'Autorità attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, secondo le modalità previste dall'Allegato 1 recante "*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*" in calce all'Allegato A alla Delibera n. 410/14/CONS, come modificato da ultimo dalla Delibera n. 286/23/CONS. L'istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *"Delibera n. 110/25/CSP"*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella